SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 264**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

86A5473

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1986, n. 752.

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Art. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

Art. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità al propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

Art. 4

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonchè delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonchè delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.

5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.

Art. 5.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4, si applica altresì la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

Art. 7.

1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera *c)*, anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

Art. 8.

1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.

Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti».

2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 4.

Art. 9.

1. È istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;

b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.

Art. 10.

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi e a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti «Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione» e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 984/1977, recante «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani», è il seguente:

«Art. 2. — È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario», è il seguente:

«Art. 13. *(Commissione interregionale).* — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale 1986-90 è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1985.

Note all'art. 3:

— La legge n. 41/1986 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)». Il comma 1 dell'art. 12 della predetta legge dispone: «È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'art. 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione».

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 984/1977 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) è il seguente:

«Art. 18. — Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

Gli articoli da 66 a 78 del D.P.R. n. 616/1977, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», costituiscono il capo VIII («Agricoltura e foreste») del titolo IV («Sviluppo economico») del predetto decreto presidenziale.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98-*bis* del 26 aprile 1985.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 è riportato nelle note all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 674/1978, recante: «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli», era il seguente:

«Art. 7. — Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato».

— Il testo dell'art. 17 del codice civile è il seguente:

«Art. 17. *(Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati).* — La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».

— Il testo dell'art. 33 del codice civile è il seguente:

«Art. 33. *(Registrazione delle persone giuridiche).* — In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica delle obbligazioni assunte».

— Il testo dell'art. 47 del R.D. n. 2011/1934, recante «Approvazione del testo unico delle leggi nei consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa», come modificato, è il seguente:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia alle camere di commercio, industria e agricoltura delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia alle singole camere di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza aver ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione alla sola camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51».

— Il testo del terzo e del quarto comma dell'art. 9 della legge n. 674/1978, è il seguente:

«Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento».

— Il testo del quarto comma dell'art. 10 della citata legge n. 674/1978, è il seguente:

«Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984».

Note all'art. 10:

— Il testo degli articoli 46 e 47 della legge n. 153/1975, recante: «Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura», è il seguente:

«Art. 46. — Alla erogazione della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'art. 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, a' termini dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione delle indennità.

L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.

Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.

Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente art. 37 per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.

Art. 47. — Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sara alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'art. 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 403/1977, recante: «Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni», è il seguente:

«Art. 5. — E autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:

a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite da produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;

d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e alla lettera *a*) del presente art. 5.

Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

Il fondo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 984/1977 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2), è il seguente:

«Art. 7. — Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le società promosse tra imprese familiari direttocoltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

Le unità lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (1), in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunità montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni diciotto.

Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;

g) atti di concessione di fideiussione da parte di terzi».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 423/1981, recante «Interventi per l'agricoltura», è il seguente:

«Art. 12. — Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera *a*) della legge 1° luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.

Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo degli articoli 6 e 14 della legge n. 194/1984, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», è il seguente:

«Art. 6. — A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

«Art. 14. — Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3573):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 13 marzo 1986.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 15, 16, 17 aprile 1986; 6, 22 maggio 1986; 11 giugno 1986.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede referente, l'11 giugno 1986.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 18, 30 settembre 1986.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 2 ottobre 1986.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1982):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 9 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14, 16, 21, 22 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 29 ottobre 1986 (atto n. 1982/*A* - relatore sen. BALDI).

Esaminato in aula e approvato il 29 ottobre 1986.

86G1106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986, n. 753.

Prelevamento della somma di L. 5.521.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 5.521.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1105. — Manutenzione, riparazione ecc.	L.	100.000.000
Cap. 1106. — Spese riservate, ecc.	»	300.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	»	250.000.000
Cap. 1113 — Fitto di locali ed oneri accessori	»	197.000.000
Cap. 2396. — Spese di rappresentanza	»	10.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso, ecc.	»	150.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1019. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	15.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1504. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	L.	600.000.000
Cap. 2007. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	500.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1572. — Fitto di locali, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc.	»	1.500.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza ai prefetti	»	150.000.000
Cap. 2506. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	100.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 2503. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	400.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	75.000.000
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	5.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	70.000.000
Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	»	70.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	4.500.000
Cap. 4505. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	»	20.000.000
Cap. 4506. — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc	»	5.000.000
Totale complessivo	L.	5.521.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla corte dei conti, addì 11 novembre 1986
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 90

86G1111

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1986.

Devoluzione per gli anni 1983, 1984 e 1985 di una quota dell'IVA riscossa nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante norme per il coordinamento della finanza della regione medesima con la riforma tributaria;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera *g)*, dello statuto sardo, come sopra sostituito, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della stessa regione;

Visto il primo comma dell'art. 5 della citata legge 13 aprile 1983, n. 122, che stabilisce che le disposizioni contenute all'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e che, pertanto, si rende necessario determinare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 1, lettera *g)*, della stessa legge n. 122 per ciascuno degli anni finanziari 1983, 1984 e 1985;

Considerato che il presidente della regione Sardegna con nota n. 2392 del 25 marzo 1986, ha manifestato l'accordo sulla determinazione delle quote dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per l'anno 1983 in lire 171.000 milioni, per l'anno 1984 in lire 197.992 milioni e per l'anno 1985 in lire 211.851 milioni;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni, è stata di L. 597.653.260.724 nell'anno 1983, di L. 843.694.450.976 nell'anno 1984 e di L. 855.182.552.818 nell'anno 1985, come da comunicazioni delle intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

Ritenuto che le somme da devolvere alla Sardegna quali quote dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 1983, 1984 e 1985 dovranno far carico al cap. 1203 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Sardegna sono attribuite, per gli anni finanziari 1983, 1984 e 1985, ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, le seguenti quote dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione:

28,6119 per cento per l'anno 1983;
23,4672 per cento per l'anno 1984;
24,7726 per cento per l'anno 1985.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul cap. 1203 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986 il cui stanziamento sarà integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1986 al cap. 6771.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1986
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 363

86A8432

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventitre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa parrocchiale, tutte della diocesi di Alatri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Alatri determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi e dichiara estinta una chiesa parrocchiale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventitre parrocchie costituite nella diocesi di Alatri, tutte in comuni della provincia di Frosinone, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Alatri, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in contrada Laguccio, 03011 Alatri.

2. Comune di Alatri, parrocchia Immacolata Concezione, sita in contrada Collelavena, 03011 Alatri.

3. Comune di Alatri, parrocchia Maria Santissima Addolorata, sita in contrada Pignano, 03011 Alatri.

4. Comune di Alatri, parrocchia Maria Santissima del Rosario, sita in contrada Mole Bisleti, 03011 Alatri.

5. Comune di Alatri, parrocchia Maria Santissima Regina, sita in contrada Castello di Tecchiena, 03011 Alatri.

6. Comune di Alatri, parrocchia Santa Famiglia, sita in contrada Morette, 03011 Alatri.

7. Comune di Alatri, parrocchia Santa Maria del Carmine, sita in contrada Tecchiena-Ostaria, 03011 Alatri.

8. Comune di Alatri, parrocchia Santa Maria Maggiore, sita in piazza S. Maria Maggiore, 03011 Alatri.

9. Comune di Alatri, parrocchia Santa Maria della Mercede, sita in contrada La Fiura, 03011 Alatri.

10. Comune di Alatri, parrocchia San Paolo Apostolo, sita in piazzale dell'Acropoli, 03011 Alatri.

11. Comune di Alatri, parrocchia San Silvestro, sita in piazzetta San Silvestro, 03011 Alatri.

12. Comune di Alatri, parrocchia Santissimo Salvatore e San Lorenzo, sita in piazzetta S. Lorenzo, 03011 Alatri.

13. Comune di Alatri, parrocchia di Santo Stefano protomartire, sita in largo Ignazio Danti, 03011 Alatri.

14. Comune di Alatri, parrocchia San Valentino, sita in contrada Monte San Marino, 03011 Alatri.

15. Comune di Collepardo, parrocchia Santissimo Salvatore, con sede in piazzetta L. Liberatori, 03010 Collepardo.

16. Comune di Fumone, parrocchia San Michele Arcangelo, sita in 03010 Fumone.

17. Comune di Fumone, parrocchia Santa Maria Annunziata, sita in 03010 Fumone.

18. Comune di Guarcino, parrocchia San Michele Arcangelo, sita in piazza Sant'Angelo, 03016 Guarcino.

19. Comune di Guarcino, parrocchia San Nicola, sita in piazza San Nicolò, 03016 Guarcino.

20. Comune di Torre Cajetani, parrocchia Santa Maria Assunta, sita in piazza S. Maria Goretti, 03010 Torre Cajetani.

21. Comune di Trivigliano, parrocchia Santa Maria Assunta, sita in via Roma, 03010 Trivigliano.

22. Comune di Vico nel Lazio, parrocchia San Michele arcangelo, sita in piazza Vittorio Emanuele, 03010 Vico nel Lazio.

23. Comune di Vico nel Lazio, parrocchia Santa Maria Goretti, sita in contrada Pitocco, 03010 Vico nel Lazio.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perde la personalità giuridica civile la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, con sede in Collepardo, piazza L. Liberatori, cui succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia avente identica denominazione e sede.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per la parrocchia che succede alla chiesa parrocchiale estinta, dai beni di proprietà della chiesa stessa;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8572

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattordici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di nove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Altamura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Altamura determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quattordici parrocchie costituite nella diocesi di Altamura, tutte in comune della provincia di Bari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Altamura, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 70022 Altamura, via Catanzaro.

2. Altamura, parrocchia di S. Agostino, sita in 70022 Altamura, via Porta Alba.

3. Altamura, parrocchia di S. Anna, sita in 70022 Altamura.

4. Altamura, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 70022 Altamura, via Metastasio.

5. Altamura, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 70022 Altamura, piazza Duomo.

6. Altamura, parrocchia S. Maria del Carmine, sita in 70022 Altamura, via Carmine.

7. Altamura, parrocchia S. Maria della Consolazione, sita in 70022 Altamura, piazza Zanardelli.

8. Altamura, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 70022 Altamura, via F. Baracca.

9. Altamura, parrocchia di S. Nicola dei Greci, sita in 70022 Altamura, via S. Nicola.

10. Altamura, parrocchia di S. Teresa, sita in 70022 Altamura, piazza S. Teresa.

11. Altamura, parrocchia SS. Trinità, sita in 70022 Altamura, via SS. Trinità.

12. Altamura, parrocchia di S. Sabino, sita in 70022 Altamura, contrada Casal Sabini.

13. Altamura, parrocchia S. Sepolcro, sita in 70022 Altamura, via Montecalvario.

14. Altamura, parrocchia SS. Rosario di Pompei, sita in 70022 Altamura, via Pompei.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti nove chiese parrocchiali, tutte in comune della provincia di Bari:

1. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 70022 Altamura, via Porta Alba.

2. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 70022 Altamura, piazza Duomo.

3. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Maria del Monte Carmelo, sita in 70022 Altamura, via Carmine.

4. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 70022 Altamura, via F. Baracca.

5. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Nicola dei Greci, sita in 70022 Altamura, via S. Nicola.
6. Altamura, chiesa parrocchiale di S.Sepolcro, sita in 70022 Altamura, via Montecalvario.
7. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Teresa, sita in 70022 Altamura, piazza S. Teresa.
8. Altamura, chiesa parrocchiale SS. Trinità, sita in 70022 Altamura, via SS. Trinità.
9. Altamura, chiesa parrocchiale di S. Vito, sita in 70022 Altamura, piazza Zanardelli.

Art. 4.

Alle nove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti due chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicata:

1. Altamura, via Carmine: alla chiesa parrocchiale di S. Maria del Monte Carmelo, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia S. Maria del Carmine.
2. Altamura, piazza Zanardelli: alla chiesa parrocchiale di S. Vito, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia S. Maria della Consolazione;

— relativamente alle restanti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8577

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Feltre.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Feltre determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Feltre, tutte in comuni della provincia di Belluno, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Cesiomaggiore, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 32030 Cesiomaggiore, via Roma n. 23.

2. Cesiomaggiore, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32030 Soranzen, presso canonica.

3. Cesiomaggiore, parrocchia di S. Rocco, con sede in 32020 Pez, presso canonica.

4. Feltre, parrocchia di S. Agata, con sede in 32032 Feltre, frazione Vellai n. 6.

5. Feltre, parrocchia di S. Biagio, con sede in 32032 Feltre, frazione Pren n. 6.

6. Feltre, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, con sede in 32032 Feltre, via Belluno n. 27.

7. Feltre, parrocchia di S. Dionisio, con sede in 32032 Feltre, frazione Zermen n. 16.

8. Feltre, parrocchia di S. Giacomo, con sede in 32032 Feltre, frazione Tomo n. 3/A.

9. Feltre, parrocchia di S. Giorgio martire, con sede in 32030 Vignui, presso canonica.

10. Feltre, parrocchia di S. Giorgio martire, con sede in 32030 Villabruna, piazza della Chiesa.

11. Feltre, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 32032 Feltre, frazione Sanzan.

12. Feltre, parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, con sede in 32032 Feltre, quartiere Boscariz.

13. Feltre, parrocchia di S. Marco evangelista, con sede in 32030 Mugnai, presso canonica.

14. Feltre, parrocchia di S. Maria degli Angeli, con sede in 32032 Feltre, viale Mazzini n. 8.

15. Feltre, parrocchia di S. Maria del Rosario, con sede in 32032 Feltre, frazione Anzù n. 127.

16. Feltre, parrocchia di S. Martino, con sede in 32032 Feltre, via Farra.

17. Feltre, parrocchia di S. Martino, con sede in 32030 Villapaiera, presso canonica.

18. Feltre, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 32030 Arson, presso canonica.

19. Feltre, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 32030 Nemeggio, presso canonica.

20. Feltre, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

21. Feltre, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32032 Feltre, frazione Foen.

22. Lamon, parrocchia di S. Donato vescovo, con sede in 32033 Lamon, frazione S. Donato.

23. Lamon, parrocchia di S. Maria ad Nives, con sede in 32030 Arina, presso canonica.

24. Lamon, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32033 Lamon, piazza 3 Novembre n. 21.

25. Pedavena, parrocchia della Presentazione di Maria, con sede in 32034 Pedavena, frazione Norcen n. 40.

26. Pedavena, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 32034 Pedavena, via Tornaol n. 9.

27. Pedavena, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32034 Pedavena, frazione Facen n. 48.

28. Pedavena, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 32034 Pedavena, frazione Travagola.

29. Santa Giustina, parrocchia di S. Giacomo apostolo, con sede in 32035 Santa Giustina, frazione Cergnai.

30. Santa Giustina, parrocchia di Santa Giustina vergine e martire, con sede in 32035 Santa Giustina, piazza Maggiore n. 7.

31. Santa Giustina, parrocchia di S. Maria Regina Pacis, con sede in 32030 Meano, piazza Regina Pacis.

32. Seren del Grappa, parrocchia di S. Luigi Gonzaga, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Valle.

33. Seren del Grappa, parrocchia di S. Maria Immacolata, con sede in 32030 Seren del Grappa, piazzale Monte Grappa n. 29.

34. Seren del Grappa, parrocchia di S. Maria Maddalena, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Porcen.

35. Seren del Grappa, parrocchia di S. Martino, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Rasai.

36. Seren del Grappa, parrocchia dei SS. Vito e Modesto, con sede in 32030 Seren del Grappa, frazione Caupo.

37. Sovramonte, parrocchia di S. Giorgio martire, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Sorriva.

38. Sovramonte, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Servo.

39. Sovramonte, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Aune.

40. Sovramonte, parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Faller.

41. Sovramonte, parrocchia di S. Zenone vescovo, con sede in 32030 Sovramonte, frazione Zorzoi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantadue chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Belluno:

1. Cesiomaggiore, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 32030 Cesiomaggiore, via Roma n. 23.

2. Cesiomaggiore, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32030 Soranzen, presso canonica.

3. Cesiomaggiore, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 32020 Pez, presso canonica.

4. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 32032 Feltre, frazione Vellai n. 6.

5. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 32032 Feltre, frazione Pren n. 6.

6. Feltre, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in 32032 Feltre, via Belluno n. 27.

7. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Dionisio, sita in 32032 Feltre, frazione Zermen n. 16.

8. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 32032 Feltre, frazione Tomo n. 3/A.

9. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, sita in 32030 Vignui, presso canonica.

10. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, sita in 32030 Villabruna, piazza della Chiesa.

11. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 32032 Feltre, frazione Sanzan.

12. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, sita in 32032 Feltre, quartiere Boscariz.

13. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, sita in 32030 Mugnai, presso canonica.

14. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 32032 Feltre, viale Mazzini n. 8.

15. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario, sita in 32032 Feltre, frazione Anzù n. 127.

16. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32032 Feltre, via Farra.

17. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32030 Villapaiera, presso canonica.

18. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 32030 Arson, presso canonica.

19. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 32030 Nemeggio, presso canonica.

20. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32032 Feltre, via Vecellio n. 6.

21. Feltre, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32032 Feltre, frazione Foen.

22. Feltre, chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Corona, sita in 32032 Feltre, frazione Anzù n. 124.

23. Lamon, chiesa parrocchiale di S. Donato vescovo, sita in 32033 Lamon, frazione S. Donato.

24. Lamon, chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 32030 Arina, presso canonica.

25. Lamon, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32033 Lamon, piazza 3 Novembre n. 21.

26. Pedavena, chiesa parrocchiale della Presentazione di Maria, sita in 32034 Pedavena, frazione Norcen n. 40.

27. Pedavena, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 32034 Pedavena, via Tornaol n. 9.

28. Pedavena, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32034 Pedavena, frazione Facen n. 48.

29. Pedavena, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 32034 Pedavena, frazione Travagola.

30. Santa Giustina, chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo, sita in 32035 Santa Giustina, frazione Cergnai.

31. Santa Giustina, chiesa parrocchiale di Santa Giustina vergine e martire, sita in 32035 Santa Giustina, piazza Maggiore n. 7.

32. Santa Giustina, chiesa parrocchiale di S. Maria Regina Pacis, sita in 32030 Meano, piazza Regina Pacis.

33. Seren del Grappa, chiesa parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, sita in 32030 Seren del Grappa, frazione Valle.

34. Seren del Grappa, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 32030 Seren del Grappa, piazzale M. Grappa n. 29

35. Seren del Grappa, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, sita in 32030 Seren del Grappa, frazione Porcen.

36. Seren del Grappa, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32030 Seren del Grappa, frazione Rasai.

37. Seren del Grappa, chiesa parrocchiale dei SS. Vito e Modesto, sita in 32030 Seren del Grappa, frazione Caupo.

38. Sovramonte, chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, sita in 32030 Sovramonte, frazione Sorriva.

39. Sovramonte, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 32030 Sovramonte, frazione Servo.

40. Sovramonte, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 32030 Sovramonte, frazione Aune.

41. Sovramonte, chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 32030 Sovramonte, frazione Faller.

42. Sovramonte, chiesa parrocchiale di S. Zenone vescovo, sita in 32030 Sovramonte, frazione Zorzoi.

Art. 4.

Alle quarantadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alla chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Corona, con sede in Feltre, frazione Anzù n. 124, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria del Rosario, con sede in Feltre, frazione Anzù n. 127;

relativamente alle restanti quarantuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8573

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattordici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bovino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Bovino determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quattordici parrocchie costituite nella diocesi di Bovino, tutte in comuni della provincia di Foggia, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Bovino, parrocchia B.M.V. Assunta in Cielo, sita in 71023 Bovino, via S. Marco.

2. Comune di Bovino, parrocchia S. Pietro, sita in 71023 Bovino, via S. Pietro.

3. Comune di Bovino, parrocchia S. Antonio, sita in 71023 Bovino, villa comunale.

4. Comune di Bovino, parrocchia S.M. di Valleverde, sita in 71023 Bovino, località Valleverde.

5. Comune di Bovino, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 71023 Bovino, Bovino Ponte.

6. Comune di Bovino, parrocchia SS. AA. Pietro e Paolo, sita in 71021 Accadia, piazza SS. Pietro e Paolo.

7. Comune di Castelluccio dei Sauri, parrocchia SS. Salvatore, sita in 71025 Castelluccio dei Sauri, vico I Chiesa.

8. Comune di Deliceto, parrocchia SS. Salvatore, sita in 71026 Deliceto, via P. Perrone.

9. Comune di Deliceto, parrocchia S. Rocco, sita in 71026 Deliceto, largo S. Rocco.

10. Comune di Monteleone, parrocchia S. Giovanni B. sita in 71020 Monteleone, piazza Regina Margherita.

11. Comune di Panni, parrocchia M. SS. Assunta, sita in 71019 Panni, largo Mons. Senerchia.

12. Comune di S. Agata di Puglia, parrocchia S. Nicola, sita in 71028 S. Agata di Puglia, via Roma.

13. Comune di S. Agata di Puglia, parrocchia S. Michelarcangelo, sita in 71028 S. Agata di Puglia, via S. Angelo.

14. Comune di S. Agata di Puglia, parrocchia S. Andrea, sita in 71028 S. Agata di Puglia, largo S. Andrea.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Foggia:

1. Comune di Bovino, chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 71023 Bovino, via S. Pietro.

2. Comune di Bovino, chiesa parrocchiale S. Antonio, sita in 71023 Bovino, villa comunale.

3. Comune di Bovino, chiesa parrocchiale S.M. di Valleverde, sita in 71023 Bovino.

4. Comune di Monteleone, chiesa parrocchiale S. Giovanni B., sita in 71020 Monteleone, piazza Regina Margherita.

5. Comune di Deliceto, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 71026 Deliceto, via P. Perrone.

6. Comune di S. Agata di Puglia, chiesa parrocchiale S. Nicola, sita in 71028 S. Agata di Puglia, via Roma.

Art. 4.

Alle sei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8576

DECRETO 25 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventotto parrocchie della diocesi di Cerreto Sannita-Telese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 10 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Cerreto Sannita-Telese determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI BENEVENTO

1. Comune di Amorosi, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 82031 Amorosi, piazza Municipio, 32.

2. Comune di Casalduni, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 82030 Casalduni, via Roma.

3. Comune di Castelvenere, parrocchia di S. Nicola, sita in 82030 Castelvenere, piazza S. Barbato, 8.

4. Comune di Cerreto Sannita, parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù nella chiesa cattedrale, sita in 82032 Cerreto Sannita, piazza Luigi Sodo.

5. Comune di Cerreto Sannita, parrocchia di S. Martino vescovo, sita in 82032 Cerreto Sannita, piazza S. Martino.

6. Comune di Cusano Mutri, parrocchia S. Giovanni battista, sita in 82033 Cusano Mutri, via S. Giovanni.

7. Comune di Cusano Mutri, parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 82033 Cusano Mutri, via S. Pietro.

8. Comune di Cusano Mutri, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, sita in 82033 frazione Civitella Licinio, via S. Bartolomeo.

9. Comune di Cusano Mutri, parrocchia di Maria Madre della Chiesa Regina della Pace, sita in 82033 contrada Bocca della Selva.

10. Comune di Faicchio, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 82030 Faicchio, via Collegiata.

11. Comune di Faicchio, parrocchia Ave Gratia Plena, sita in 82030 frazione Casali.

12. Comune di Faicchio, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 82030 frazione Massa, via S. Nicola.

13. Comune di Guardia Sanframondi, parrocchia di S. Maria Assunta e S. Filippo Neri, sita in 82034 Guardia Sanframondi, piazza S. Filippo, 13.

14. Comune di Melizzano, parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 82030 Melizzano, piazza Roma.

15. Comune di Melizzano, parrocchia di S. Alfonso Maria dei Liguori, sita in 82030 contrada Torello.

16. Comune di Pietraroja, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 82030 Pietraroja, piazza S. Nicola.

17. Comune di Ponte, parrocchia di S. Anastasia, sita in 82030 Ponte, piazza 22 Giugno.

18. Comune di Ponte, parrocchia di S. Generosa martire, sita in 82030 Ponte, via G. Ocone.

19. Comune di Puglianello, parrocchia di S. Giacomo apostolo, sita in 82030 Puglianello, piazza Chiesa.

20. Comune di S. Lorenzello, parrocchia S. Lorenzo martire, sita in 82030 S. Lorenzello, via Roma.

21. Comune di S. Lorenzo Maggiore, parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in 82030 S. Lorenzo Maggiore, largo Sopra Santi.

22. Comune di San Salvatore Telesino, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 82035 S. Salvatore Telesino, largo Chiesa.

23. Comune di Solopaca, parrocchia di S. Martino, sita in 82036 Solopaca, via Procusi.

24. Comune di Solopaca, parrocchia di S. Mauro, sita in 82036 Solopaca, largo S. Mauro, 1.

25. Comune di Telese, parrocchia di S. Stefano, sita in 82037 Telese, piazza Iannacchino, 1.

PROVINCIA DI CASERTA

26. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia di S. Felice e Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 81010 Gioia Sannitica, via S. Felice.

27. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia Santissimo Salvatore, sita in 81010 frazione Caselle.

28. Comune di Gioia Sannitica, parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 81010 frazione Curti.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8574

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 14 maggio 1986 relativo alla produzione, acquisto, distribuzione e impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 14 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986, riguardante produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Considerato che l'infezione aftosa è presente nel territorio nazionale in forma enzootica e con aspetti epizootici, e non risulta in via di remissione;

Considerato necessario ed urgente assicurare una maggiore disponibilità di vaccino trivalente OAC per i trattamenti immunizzanti antiaftosi o di misure di polizia veterinaria incaricando gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori di vaccino antiaftoso di integrare la produzione di vaccino di cui trattasi, anche ai fini dell'imminente campagna di vaccinazione antiaftosa autunnale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 14 maggio 1986 è sostituito dal seguente:

Vaccino contro l'afta epizootica. — Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia	8.000.000	dosi
istituto zooprofilattico di Padova	3.000.000	»
istituto zooprofilattico di Perugia	1.500.000	»
Totale . . .	12.500.000	dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 580 a dose trivalente bovina, oltre IVA.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8681

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 1986.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori, dei presidenti circoscrizionali e dei consiglieri comunali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 825/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 33/FPC del 18 ottobre 1983, n. 75/FPC del 30 novembre 1983, n. 112/FPC del 25 gennaio 1984, n. 267/FPC/ZA del 21 giugno 1984, n. 453/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, n. 575/FPC/ZA del 29 giugno 1985, n. 630/FPC/ZA del 30 ottobre 1985, n. 659/FPC/ZA del 30 dicembre 1985, n. 755/FPC/ZA del 27 giugno 1986 e n. 765/FPC/ZA del 3 luglio 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, n. 294 del 26 ottobre 1983, n. 345 del 17 dicembre 1983, n. 41 del 10 febbraio 1984, n. 180 del 2 luglio 1984, n. 10 del 12 gennaio 1985, n. 161 del 10 luglio 1985, n. 263 dell'8 novembre 1985, n. 10 del 14 gennaio 1986, n. 155 del 7 luglio 1986 e n. 161 del 14 luglio 1986, con le quali è stato disposto e prorogato il collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori, dei presidenti circoscrizionali e consiglieri comunali di Pozzuoli;

Visto il fonogramma n. 60377 del 29 ottobre 1986, con il quale il sindaco di Pozzuoli ha richiesto una ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del personale sopra menzionato per la definitiva chiusura dei residui adempimenti pendenti;

Vista la nota n. 600/BRA/GAB del 4 novembre 1986 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa una ultima definitiva proroga del citato collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono definitivamente prorogate al 31 dicembre 1986 le disposizioni relative al collocamento in aspettativa, disposto e prorogato con le ordinanze citate nelle premesse, del sindaco, degli assessori, dei presidenti circoscrizionali e dei consiglieri comunali di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8615

ORDINANZA 6 novembre 1986.

Ulteriori misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 826/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza 15 luglio 1986 n. 775/FPC/ZA pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 1986, con la quale, per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia è stata affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni;

Vista la nota n. 5480/2 del 2 settembre 1986, con la quale l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia ha rappresentato la necessità di prolungare per altri trenta giorni gli interventi di urgenza previsti dall'ordinanza citata in quanto persiste lo stato di emergenza dovuto al particolare andamento climatico;

Ravvisata la necessità di aderire alla cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di L. 160.000.000 per far fronte ai maggiori oneri occorrenti al prolungamento degli interventi di urgenza per l'emergenza idrica nella regione Puglia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8614

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola «Barengo» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Barengo» (provincia di Novara), comunica che la stessa è conforme alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Novara.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Barengo» dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A8370

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società «Partecipazioni, consulenze, sviluppi industriali - fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1986 sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Partecipazioni, consulenze, sviluppi industriali - fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Roma, i signori:

dott. Domenico Deriu, nato a Bonorva (Sassari) il 16 aprile 1935;

dott. Angelo Di Paolo, nato a Poggio Picenze (L'Aquila) il 5 marzo 1944;

rag. Fracesco Calamida, nato a Roma il 12 luglio 1931.

86A8683

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino è vacante la disciplina di «storia della scienza» (ruolo professori di seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A8737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 6 gennaio 1986 al 4 luglio 1986.

86A8531

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore dei lavoratori di cui all'art. 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale costituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni per il periodo dal 12 aprile al 12 luglio 1986.

La corresponsione della predetta indennità è prorogata, in favore dei lavoratori sopra citati, per il periodo dal 13 luglio al 12 ottobre 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto, dell'indennità in questione, ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Restor, subentrata dal 1° maggio 1986 alla S.p.a. Eurest Italia, mensa aziendale presso Foresteria Montedison, occupati presso lo stabilimento di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore di centoquattro lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpina, occupati presso lo stabilimento di S. Vendemiano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore di dodici lavoratori (quattro impiegati e otto operai) dipendenti dalla S.r.l. Salca, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Toscolano (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 maggio 1986 al 3 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore di venti operai dipendenti dalla S.p.a. Heltitex di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano nel reparto filatura, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 è disposta la corresponsione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1986 al 31 marzo 1987, in favore di centoventotto impiegati a tempo pieno presso le unità Grandi magazzini La Rinascente di Cagliari e l'unità UPIM di Cagliari, via Manno, che effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 24 ore settimanali; di quarantanove impiegati a tempo pieno presso le unità UPIM di Cagliari, via Petrarca, Quartu S. Elena e Sestu (Cagliari), che effettuano orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali e di diciassette impiegati a tempo parziale presso le unità Grandi magazzini La Rinascente di Cagliari che effettuano orario di lavoro ridotto da 20 a 12 ore settimanali, come da contratto collettivo aziendale stipulato in data 19 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1986 in favore di venti lavoratori (operaie) dipendenti dalla S.a.s. Donghi Enrico & Figli di Nibionno (Como), occupati presso lo stabilimento di Nibionno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 marzo 1986 all'8 marzo 1987.

86A8532

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 29 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Genziana a. r l. con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 18 marzo 1976, rep. 160367, reg. soc. n. 4463:

società cooperativa di consumo Gatacac a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 1° marzo 1979, rep. 395, reg. società n. 6063;

società cooperativa edilizia Delfino a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troisi in data 12 ottobre 1978, rep. 25737, registro soc. n. 4973;

società cooperativa edilizia Armina a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 5 luglio 1973, rep. 155959, reg. società n. 3807;

società cooperativa edilizia Co.Edil. For. Ar. a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 11 novembre 1976, rep. 303414, reg. soc. n. 4543;

società cooperativa di produzione e lavoro Speranza a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Fortunato in data 20 settembre 1979, rep. 14018, reg. soc. n. 5179;

società cooperativa edilizia Città nuova a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 2 luglio 1973, rep. 57272, reg. soc. n. 3776;

società cooperativa mista La Pugliese a r.l., con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 16 febbraio 1973, rep. 51463, reg. soc. n. 3778;

società cooperativa edilizia Chirulli a r.l., con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Cisternino in data 20 settembre 1973, rep. 18781, reg. soc. n. 3959;

società cooperativa di produzione e lavoro Filieri-Pantaleo a r.l., con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 30 maggio 1978, rep. 116374, reg. soc. n. 4884;

società cooperativa edilizia Paramonte a r.l., con sede in Monteparano (Taranto), costituita per rogito Gentile in data 23 settembre 1978, rep. 152623, reg. soc. n. 4942;

società cooperativa edilizia Santa Rosalia già Giovanni XXIII a r.l., con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 3 aprile 1975, rep. 32941, reg. soc. n. 4292;

società cooperativa mista Cooperativa Calcestruzzo a r.l., con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 4 dicembre 1974, rep. 13176, reg. soc. n. 4153;

società cooperativa edilizia Alloggi lavoratori Montedison a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 6 marzo 1979, rep. 254017, reg. soc. n. 1928;

società cooperativa mista Soleado a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Narciso Ernesto in data 1° luglio 1981, rep. 13533, reg. soc. n. 2467;

società cooperativa edilizia La Montalbanese a r.l., con sede in Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 8 marzo 1980, rep. 53713, reg. soc. n. 2241;

società cooperativa di consumo Dipendenti comunali Latiano-Bianco e Nero a r.l., con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Vacca in data 6 marzo 1981, rep. 364, reg. soc. n. 2377;

società cooperativa edilizia Castello Svevo a r.l., con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 25 ottobre 1979, rep. 91707, reg. soc. n. 2035;

società cooperativa edilizia S. Basilio a r.l., con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 18 aprile 1980, rep. 91923, reg. soc. n. 2178;

società cooperativa di produzione e lavoro Sud Coop. a r.l., con sede in S. Pancrazio (Brindisi), costituita per rogito Di Pietro in data 29 agosto 1978, rep. 63063;

società cooperativa di consumo Dipendenti regionali Casa serena a r.l., con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 16 ottobre 1980, rep. 64786, reg. soc. n. 2271;

società cooperativa agricola Catanzaro Centro a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 4 aprile 1981, rep. 4880, reg. soc. n. 2821;

società cooperativa Consorzio regionale per lo sviluppo e programmazione delle cooperative a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 1° febbraio 1980, rep. 1603, reg. soc. n. 2571;

società cooperativa edilizia Consorzio tra coopertative edili e di abitazioni - Co.C.E.A. a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Notaro in data 11 gennaio 1977, rep. 30007, reg. soc. n. 2100;

società cooperativa edilizia Silana a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 31 maggio 1979, rep. 160804, registro soc. n. 2502;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 10 ottobre 1974, rep. 30396, reg. soc. n. 1863;

società cooperativa edilizia Ypsicron a r.l., con sede in Cirò (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 3 ottobre 1977, rep. 253665, reg. soc. n. 955;

società cooperativa edilizia Cooperativa Ippocrate a r.l., con sede in Crotone (Catanaro), costituita per rogito Capocasale in data 27 maggio 1972, rep. 108264, reg. soc. n. 561;

società cooperativa edilizia Carlo V a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 dicembre 1971, rep. 26849, reg. soc. n. 515;

società cooperativa edilizia Centauro a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 29 novembre 1974, rep. 43518, reg. soc. n. 717;

società cooperativa edilizia Garofano a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 3 dicembre 1980, rep. 62164, reg. soc. n. 1304;

società cooperativa edilizia Iuvenilia a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 9 dicembre 1974, rep. 43596, reg. soc. n. 727;

società cooperativa edilizia Rosa di maggio a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 dicembre 1971, rep. 27149, reg. soc. n. 525;

società cooperativa edilizia S. Ambrogio a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 12 dicembre 1974, rep. 43616, reg. soc. n. 728;

società cooperativa edilizia Sion a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 ottobre 1974, rep. 43352, reg. soc. n. 708;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 21 ottobre 1974, rep. 43310, reg. soc. n. 710;

società cooperativa agricola Angitola a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 8 giugno 1981, rep. 98873, reg. soc. n. 459;

società cooperativa edilizia Gordon Flash a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 25 maggio 1981, rep. 38426, reg. soc. n. 756;

società cooperativa edilizia Magna Domus Lamezia a r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 26 maggio 1976, rep. 28911, reg. soc. n. 396;

società cooperativa agricola Melania a r.l., con sede in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 16 dicembre 1978, rep. 95727, reg. soc. n. 513;

società cooperativa mista S. Donato a r.l., con sede in Umbriatico (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 7 marzo 1961, rep. 64439, reg. soc. n. 286;

società cooperativa edilizia My Home a r.l., con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Tropea in data 26 marzo 1966, rep. 17581, reg. soc. n. 1373;

società cooperativa edilizia Valverde a r.l., con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 30 gennaio 1974, rep. 84831, reg. soc. n. 1778;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. a r.l., con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 9 novembre 1965, rep. 18782, reg. soc. n. 57;

società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti Daniele Manin a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 18 ottobre 1945, rep. 3426, reg. soc. n. 4703;

società cooperativa di pesca Neptunia veneziana marittima e per la pesca a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 25 maggio 1946, rep. 15014, reg. soc. n. 4929;

società cooperativa di consumo Mestrina di compravendita materiali marittimi a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Chiurlotto in data 8 settembre 1947, rep. 29533, reg. soc. n. 5410;

società cooperativa edilizia Alice a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Semi in data 6 aprile 1972, rep. 11921, reg. società n. 10382;

società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti sterratori edili S. Vitale a r.l., con sede in Annone Veneto (Venezia), costituita per rogito Magrini in data 14 giugno 1946, rep. 11680, reg. soc. n. 5000;

società cooperativa agricola Consorzio interprovinciale produttori agricoli Veneto a r.l., con sede in Caorle (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 18 giugno 1964, rep. 1666, reg. soc. n. 141;

società cooperativa di pesca P.A.M.A. - Cooperativa fra pescatori allevatori molluschi a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Galimberti in data 12 gennaio 1980, rep. 52535, reg. soc. n. 15835;

società cooperativa di produzione e lavoro Riviera Brenta a r.l., con sede in Venezia-Mira, costituita per rogito Pellegrini in data 1° ottobre 1945, rep. 14305, reg. soc. n. 4642;

società cooperativa agricola Basso Piave a r.l., con sede in S. Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Pellegrini in data 30 settembre 1945, rep. 3390, reg. soc. n. 4663;

società cooperativa edilizia di abitazione e proprietà indivisa S. Michele a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Stoppa in data 13 maggio 1980, rep. 48719, reg. soc. n. 3009;

società cooperativa edilizia ACLI - Casa Grignano Polesine a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Castellini in data 7 giugno 1974, rep. 4664, reg. soc. n. 1954;

società cooperativa edilizia Casa economica a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 19 dicembre 1957, rep. 13893, reg. soc. n. 711;

società cooperativa edilizia Giardino a r.l., con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito Ottaviani in data 11 aprile 1980, rep. 28925, reg. soc. n. 3001;

società cooperativa di produzione e lavoro Segnaletica stradale Padana a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Piovene Porto Godi in data 23 ottobre 1976, rep. 19759, reg. soc. n. 10538;

società cooperativa edilizia Villa a r.l., con sede in Teolo (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 20 giugno 1975, rep. 61652, reg. soc. n. 9687;

società cooperativa edilizia 5 B a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Giuffré in data 24 marzo 1981, rep. 30130, registro soc. n. 14530;

società cooperativa di consumo Primavera a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Marino Maurizio in data 4 novembre 1977, rep. 3432, reg. soc. n. 10368;

società cooperativa edilizia Quinzano 1974 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 17 settembre 1974, rep. 92530, reg. soc. n. 8159;

società cooperativa edilizia Paride a r.l., con sede in Cerea (Verona), costituita per rogito Casalini in data 18 luglio 1974, rep. 7036, reg. soc. n. 8141;

società cooperativa mista Dei Castelli a r.l., con sede in Salizzole (Verona), costituita per rogito Fantin in data 1° settembre 1979, rep. 7531, reg. soc. n. 11951;

società cooperativa edilizia Taverna 72 a r.l., con sede in S. Pietro Incariano (Verona), costituita per rogito Paladini in data 18 febbraio 1972, rep. 66261, reg. soc. n. 6871;

società cooperativa di produzione e lavoro R.T.S. - Radio trasmissioni scaligere a r.l., con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 29 marzo 1976, rep. 158000, reg. soc. n. 8996;

società cooperativa edilizia Sagittario a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 24 febbraio 1977, rep. 134424, reg. soc. n. 8150.

86A8353

MINISTERO DELL'INTERNO

61° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86 n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86 e n. 244/86 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **5007** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 30.98-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. KAR 43
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **5008** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. BATTUE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5009** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. BATTUE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5010** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. BATTUE
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5011** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. FORET NOIRE
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5012** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. FORET NOIRE
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5013** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. FORET NOIRE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5014** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. FORET NOIRE
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5015** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5016** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5017** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5018** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5019** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5020** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5021** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5022** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5023** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PRESTIGE
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5024** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PRESTIGE
Calibro: MM. 7 x 64
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5025** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PRESTIGE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5026** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PRESTIGE
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5027** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PRESTIGE
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5028** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. SAFARI
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5029** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. SAFARI
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5030** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. DES/2000 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5031** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. DES/32 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 275
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5032** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 508-C-78 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. T/SM
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 515
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: BELTRAME BORZINI GIUSEPPINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ITALIANA COMMERCIO ESTERO S.a.s.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5033** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3125-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 100
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5034** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3125-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 100
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA WALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5035** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3065-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. GP 100 6" BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 259
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5036** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3065-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. KING COBRA (TACCA DI MIRA REGOLABILE MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 280,4
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta:, U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5037** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 2963-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 2600
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5038** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 2963-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 600 CINGHIALE CORRENTE (RUNNING TARGET)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 425 + 410 DI CONTRAPPESO
Lunghezza dell'arma: MM. 1290
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **5039** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3148-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BENELLI» MOD MP 90 S
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 298
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BENELLI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5040** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3148-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BENELLI» MOD MP 90 S
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 298
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BENELLI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5041** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 3148-C-80 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BENELLI» MOD MP 90 S
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 298
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BENELLI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5042** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 30 CARBINE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 257
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5043** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 30 CARBINE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 275
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5044** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 30 CARBINE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 327
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5045** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 257
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5046** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 275
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5047** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 327
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5048** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 257
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5049** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 255
Lunghezza dell'arma: MM. 392
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5050** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5051** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5052** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «JAGER» MOD. COLT 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 255
Lunghezza dell'arma: MM. 385
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5053** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 290-C-79 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JAGER» MOD. AP 98
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI JAGER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5054** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 6720-C-85 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETA ARMI BRESCIANE» MOD. BAYERN 88 LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZILIANI OLIVANDA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **5055** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50. 6720-C-85 in data 20 ottobre 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. BAYERN 88 LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZILIANI OLIVANDA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

RETTIFICHE

Al n. 2823 del Catalogo, dove è scritto: calibro: 16/16/7 × 6 R, leggasi: calibro: 16/16/7 × 65 R.

Al n. 4093 del Catalogo, dove è scritto: calibro: mm. 5,6 × 57 R, leggasi: calibro: mm. 6,5 × 57 R.

Al n. 2961 del Catalogo, dove è scritto: calibro: 12/7 × 57 JRS, leggasi: calibro: 12/8 × 57 JRS.

Al n. 2885 del Catalogo, dove è scritto: Tipo: Pistola a rotazione - Funzionamento: Doppia azione, leggasi: Tipo: Pistola lanciarazzi - Funzionamento: A rotazione doppia azione.

Al n. 2886 del Catalogo, dove è scritto: Tipo: Pistola a rotazione - Funzionamento: Doppia azione, leggasi: Tipo: Pistola lanciarazzi - Funzionamento: A rotazione doppia azione.

Al n. 4541 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4542 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4543 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4544 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4545 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4546 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4547 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4548 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4549 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4550 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4551 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4552 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 4553 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar, leggasi: Denominazione: «CONCARI» Mod. Jaguar (estrattore automatico).

Al n. 238 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77, leggasi: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77 (estrattori automatici).

Al n. 239 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77, leggasi: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77 (estrattori automatici).

Al n. 2357 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77, leggasi: Denominazione: «RENATO GAMBA» Mod. Safari Express 77 (estrattori automatici).

86A8618

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1986, registro n. 28 Difesa, foglio n. 342, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Galderisi Duilio, nato il 3 agosto 1918 a L'Aquila. — Benchè fisicamente provato, entrava a far parte di una formazione partigiana fortemente operativa, distinguendosi per capacità, coraggio, senso di responsabilità. Comandante di nucleo, cagionevole di salute, otteneva di sottrarsi a un incarico logistico per partecipare all'attacco di un ben munito presidio nemico, che conduceva esemplarmente alla testa dei suoi uomini, cadendo da prode. — Giorgini di Murazzano (Cuneo), 21 marzo 1945.

Medaglia di bronzo

Passerini Luigi, nato il 22 maggio 1921 a Fagagna (Udine). — Sottufficiale fedele alle leggi dell'onore, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza entrando a far parte del gruppo aviatori «F. Baracca» della seconda divisione Osoppo Friuli. Nel corso di un violento combattimento contro le SS tedesche, superiori per uomini e mezzi, rimaneva accerchiato e, malgrado l'eroica difesa, veniva catturato ed immediatamente passato per le armi. Fulgido esempio di dedizione alla Patria. — Pianura Friulana (Udine), giugno 1944 - aprile 1945.

Croce

Ruggeri Pietro, nato il 26 giugno 1925 a Bardi. — Giovanissimo partigiano, si distingueva subito per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Nel corso di un attacco del nemico, meglio equipaggiato e numericamente superiore, si slanciava in aiuto di un gruppo di compagni rimasti accerchiati. Benchè ferito, continuava l'impari lotta fino alla morte. — Montevaccà di Bedonia (Parma), 9 aprile 1944.

86A8359

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 mod. 25 A. — Data: 20 aprile 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Pisa Renata, nata a Roma il 22 settembre 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 mod. 25 A. — Data: 20 aprile 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Pisa Piera, nata a Roma l'8 aprile 1926. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A8060

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visti gli articoli 10 e 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687;

Visto l'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Ritenuto di approvare i progetti Honeywell Information Systems Italia n. 47721, Italiana laboratori Bouty n. 47990, Tecnost S.p.a. n. 44863 e Cavi Pirelli n. 46281 nella loro interezza, procedendo per il momento a interventi parziali con riserva di ulteriori interventi in relazione agli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi;

Ritenuto di approvare i progetti Centro sperimentale metallurgico C.S.M. - Italimpianti - Ansaldo sistemi industriali - Ing. Leone Tagliaferri & C. n. 47683, Fiat Allis Europe n. 47724 e n. 47725, Fiat Aviazione n. 45509, Gruppo Lepetit n. 45049, Laboratori Guidotti n. 46428, Italtel n. 43374 e n. 45995, Italtel Telematica n. 47194, Syntax - Software Sistemi - Sixcom n. 46171 e Telettra n. 47557 nella loro interezza, procedendo immediatamente agli interventi relativi alle quote Sud e rinviando il finanziamento delle quote Nord all'anno o agli anni successivi in relazione agli stanziamenti di bilancio che si renderanno disponibili;

Considerato che gli interventi sui progetti Italtel-Sit n. 43374 e n. 45995 vanno subordinati all'approvazione della commissione della CEE;

Visto il telex n. 52364 del 22 ottobre 1986 del commissario CEE alla concorrenza indirizzato al Ministro degli affari esteri con il quale viene comunicato che la commissione ha deciso di non opporsi all'intervento a favore del progetto di ricerca applicata n. 48011 presentato da CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a e Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio e 24 aprile 1986 con i quali sono tati ripartiti i fondi per l'anno 1986 in relazione alle esigenze di intervento;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI;

Viste le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) *Angelo Cremona & Figlio S.p.a.* - Monza (Milano), classificata piccola impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Componenti di linee ad elevata automazione per la produzione di legno laminato» (Prat. 47581).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.076 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

1.076 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1985.

2) *Centro sperimentale metallurgico - C.S.M. S.p.a.* - Roma; *Italimpianti - Società italiana impianti per azioni* - Genova; *Ansaldo sistemi industriali S.p.a.* - Genova; *Ing. Leone Tagliaferri & C. S.p.a.* - Milano, classificate grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo forno elettrico ad arco in corrente continua» (Prat. 47683).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

798 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

798 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 7.899 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

3) *Datalogic S.p.a.* - Lippo di Calderara di Reno (Bologna), classificata piccola impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di lettura a laser del codice a barre per punti di vendita» (Prat. 46760).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

382 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

382 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

Condizioni particolari: fidejussione dell'ing. Romano Volta.

4) *Fiat Allis Europe S.p.a.* - Lecce, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Macchina cingolata avanzata» (Prat. 47724).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.992 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud (rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 6.044 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

5) *Fiat Allis Europe S.p.a.* - Lecce, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Caricatore cingolato veloce per difesa territoriale» (Prat. 47725).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

606 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

606 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 3.248 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

6) *Fiat Aviazione S.p.a.* - Torino, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di componenti per il nuovo turboreattore per aviazione civile V 2500» (Prat. 45509).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.888 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

3.888 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 19.080 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1984.

7) *Gruppo Lepetit S.p.a.* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Valutazione e sviluppo di nuovi prodotti ad attività antitumorale ed antiinfettiva» (Prat. 45049).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

150 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

150 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 11.623 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Dow Chemical Company, Midland, Michigan (USA).

8) *Laboratori Guidotti S.p.a.* - Pisa, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi antiipertensivi ad attività A.C.E. inibitoria» (Prat. 46428).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.505 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

2.505 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 3.577 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della «A. Menarini - S.a.s.» - Firenze.

9) *Honeywell Information Systems Italia S.p.a.* - Caluso (Torino), classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove stampanti seriali e di pagina» (Prat. 47721).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.851 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi, pari a 24.439 milioni di lire;

2.851 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi, pari a 24.439 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

10) *Industrie elettroniche registratori di cassa - Sweda S.p.a.* - Pomezia (Roma), classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di automazione dei punti di vendita» (Prat. 47857).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

7.458 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui: 704 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.754 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

7.458 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui: 704 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 6.754 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Fineur S.p.a. - Roma.

11) *Istituto chimico internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l.* - Roma, classificata piccola impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Farmaci per il trattamento del glaucoma» (Prat. 47467).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

950 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui: 604 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 346 milioni di lire da imputare alla quota Sud;

950 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, di cui: 604 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 346 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione del sig. Giorgio Rende.

12) *S.p.a. Italiana laboratori Bouty* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi mezzi diagnostici» (Prat. 47990).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

672 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a 3.845 milioni di lire;

672 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ½ dei costi ammessi pari a 3.845 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 marzo 1986.

13) *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Apparati e sistemi trasmissivi per reti integrate - (ASTRI)» (Prat. 43374).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.999 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

2.999 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 58.073,2 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

14) *Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Rete di esercizio, manutenzione e amministrazione per telecomunicazioni - Parte prima (REMAT 1)» (Prat. 45995).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 11.632 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud (rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 18.600,7 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1985.

Il detto intervento è subordinato all'approvazione della commissione della CEE.

15) *Italtel Telematica S.p.a.* - S. Maria Capua Vetere (Caserta), classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «ALE 1 - Rete integrata di comunicazione voce e dati in ambiente privato» (Prat. 47194).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

7.369 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

7.369 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 5.894,9 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1985.

16) *Nuova Sanac S.p.a.* - Genova, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Refrattari a basso degrado» (Prat. 46916).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 582 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui: 143 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi, da imputare alla quota Nord e 439 milioni di lire, in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Finsider S.p.a. - Roma.

17) *Pool Bionalysis italiana (PBI) S.r.l.* - Milano; *Chemical ZC italiana S.p.a.* - Cormano (Milano), classificate piccola impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Fermenti lattici per il settore agro-alimentare» (Prat. 46007).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

788 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

788 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1985.

18) *Sasib S.p.a.* - Bologna, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «CAD/CAM per segnalamento ferroviario» (Prat. 47722).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.563 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e un mese.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 dicembre 1985.

19) *Siatem - Società italiana apparecchi termo elettro meccanici S.p.a.* - Padova, classificata piccola impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Alimentatori generatori di impulsi per precipitatori elettrostatici» (Prat. 47730).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

409 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

409 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1986.

20) *Syntax S.p.a.* - Ivrea (Torino); *Software sistemi S.p.a.* - Bari; *Sixcom S.p.a.* - Milano, classificate grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Tecnologie avanzate di sviluppo integrato del software» (Prat. 46171).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

5.590 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

5.590 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 7.348 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 11 febbraio 1985.

21) *Società cavi Pirelli S.p.a.* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Cavi ottici di seconda generazione» (Prat. 46281).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1 971 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% di ⅓ dei costi ammessi pari a 8.450 milioni di lire.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1985.

22) *Tecnost S.p.a.* - Ivrea (Torino), classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi integrati di progettazione, produzione e collaudo assistiti dal calcolatore» (Prat. 44863).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.143 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a 18.374 milioni di lire;

2.143 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di ⅓ dei costi ammessi pari a 18.374 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1984.

23) *Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a.* - Milano, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Gestione ottimizzata di servizi pubblici» (Prat. 47557).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.222 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

2.222 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud,

(rimane da finanziare la quota Nord dei costi ammessi pari a lire 2.375 milioni).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 19 novembre 1985.

24) *Vitaloni Group S.p.a.* - Torino, classificata grande impresa.

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Compressori alternativi di piccola potenza con soluzioni tecnologiche innovative» (Prat. 47399).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.250 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 16 ottobre 1985.

Art. 2.

Alle operazioni di cui appresso vengono apportate le modifiche indicate:

1) *Ismunit - Istituto immunologico italiano S.r.l.* - Pomezia (Roma).

«Nuovi bioderivati per uso diagnostico, preventivo e terapeutico ottenibili da cellule coltivate in vitro» (Prat. 39566).

Importo massimo:

1.183 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi di cui: 25 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 1.158 milioni di lire da imputare alla quota Sud;

709 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammesi di cui: 15 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 694 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

2) *Fabbrica italiana Magneti Marelli S.p.a.* - Milano.

«Sviluppo di nuovi prodotti utilizzanti le tecnologie per la lavorazione continua di componenti di accumulatori al piombo a migliorata compatibilità ambientale» (Prat. 39888).

Importo massimo: 2.361 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi di cui: 1.635 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 726 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Art. 3.

I progetti di ricerca appresso specificati non vengono ammessi all'intervento del Fondo per la ricerca applicata:

1) *Deltasider S.p.a.* - Piombino (Livorno).

«Nuove tecnologie per la produzione di cuori per scambi ferroviari» (Prat. 47235).

2) *Nuova Italsider S.p.a.* - Genova.

«Mandrini compound per treni di laminazione tubi» (Prat. 42988).

3) *Piaggio & C. S.p.a.* - Genova.

«Nuovi ciclomotori» (Prat. 46717).

Art. 4.

Viene dichiarata decaduta la seguente operazione:

So.Ge.In. - Società gestioni industriali S.p.a. - Roma.

Preselezione: 29 luglio 1983.

«Sperimentazione su combustibile derivati da rifiuti solidi urbani e successiva realizzazione di un impianto termoelettrico pilota» (Prat. 42455).

Art. 5.

A seguito dell'approvazione da parte della commissione della CEE del progetto presentato da Cselt - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a. e Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a. «Tecniche e sistemi avanzati per comunicazioni ottiche - Componenti e sistemi di trasmissione su fibra ottica» (Prat. 48011) l'intervento deliberato in data 21 maggio 1986 è reso operativo.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GRANELLI

86A8581

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive concernenti il settore automobilistico delle partecipazioni statali (Deliberazione 7 novembre 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la lettera del 5 novembre 1986 con cui il Ministro delle partecipazioni statali ha interessato il CIPI al fine di esaminare la compatibilità della cessione del Gruppo Alfa Romeo con gli obiettivi generali del sistema delle partecipazioni statali e con la politica industriale del Paese;

Preso atto della relazione del Ministro delle partecipazioni statali con la quale sono state fornite le motivazioni che hanno indotto l'IRI-Finmeccanica a stabilire trattative con partners esterni al sistema delle partecipazioni statali per la cessione del Gruppo Alfa Romeo e ad individuare nel Gruppo Fiat l'acquirente che ha avanzato le proposte preferibili;

Considerato che la scelta del Gruppo Fiat da un lato mette l'IRI in condizione di uscire da un'area operativa che non presenta carattere di strategicità primaria, liberando quindi risorse da destinare ad obiettivi più propri delle stesse partecipazioni statali, dall'altro lato contribuisce, in termini di industria automobilistica nazionale, ad un deciso rafforzamento della stessa integrandone la strategia di espansione sui mercati internazionali in fasce di prodotto altamente qualificate;

Preso atto che con la cessione in questione vengono garantiti:

il mantenimento dell'identità aziendale;

la valorizzazione sul mercato del marchio Alfa e della maggior parte dei suoi modelli;

la difesa delle capacità tecniche e progettuali aziendali;

il mantenimento della struttura produttiva basata, in particolare, sulla potenzialità dei due stabilimenti di Arese e Pomigliano d'Arco;

i volumi d'investimento adeguati agli obiettivi sopra indicati.

Preso atto altresì degli impegni assunti dal Gruppo Fiat in ordine alla migliore tutela dell'occupazione;

Considerata infine l'importanza di difendere e sviluppare le attività produttive — con particolare riguardo a quelle esistenti nel Mezzogiorno — e le qualificanti attività dell'indotto;

Ritiene

che l'uscita del sistema delle partecipazioni statali dal settore automobilistico deve considerarsi compatibile con gli obiettivi generali del sistema stesso e con la politica industriale del Paese;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali ad assumere le determinazioni di sua competenza per l'attuazione della cessione adottando i necessari provvedimenti nel rispetto delle garanzie citate in premessa e a comunicare i provvedimenti medesimi al Parlamento.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A8739

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 50/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 53/1984 e 22/1985;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

VISTA la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*/1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Apatef - Ici-Pharma		
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	26312/013	11520
im 1 fl 1 g + 1 f 2 ml	26312/025	19685
im 1 fl 2 g + 1 f 4 ml	26312/037	36025
iv 1 fl 500 mg + 1 f 10 ml	26312/049	11625
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	26312/052	19600
iv 1 fl 2 g + 1 f 20 ml	26312/064	34980
iv 1 fl 2 g	26312/076	34400
Cepan - Ibi		
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	26290/015	11520
im 1 fl 1 g + 1 f 2 ml	26290/027	19685
im 1 fl 2 g + 1 f 4 ml	26290/039	36025
iv 1 fl 500 mg + 1 f 10 ml	26290/041	11625
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	26290/054	19600
iv 1 fl 2 g + 1 f 20 ml	26290/066	34980
iv 1 fl 2 g	26290/078	34400
Cleprid - Recordati		
30 cpr 0,5 mg	26406/025	9150
scir 120 ml	26406/037	8890
im iv 6 f 1 mg 2 ml	26406/052	9280
Darvilen - Schering		
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	26366/017	11520
im 1 fl 1 g + 1 f 2 ml	26366/029	19685
im 1 fl 2 g + 1 f 4 ml	26366/031	36025
iv 1 fl 500 mg + 1 f 10 ml	26366/043	11625
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	26366/056	19600
iv 1 fl 2 g + 1 f 20 ml	26366/068	34980
iv 1 fl 2 g	26366/070	34400
Ergo-Uno - Chiesi		
30 cpr 4,5 mg	26314/017	13590
os gtt 30 ml	26314/043	9695
Glipressina - Valeas		
iv 1 fl liof 0,5 mg + 1 f.	26346/015	59945
Hexabrix 320 - Byk Gulden		
1 f 10 ml	26307/013	12435
1 f 20 ml	26307/025	21300
1 fl 50 ml	26307/037	48175
1 fl 100 ml	26307/049	92590
1 fl 200 ml	26307/052	180585
Hyalgan - Fidia		
iniett 1 fl 20 mg 2 ml	26354/011	71395
Ial - Fidia		
iniett 1 fl 20 mg 2 ml	26355/014	106005
iniett 1 fl 50 mg 5 ml	26355/026	255460
Lomuspray - Fisons		
aeros 112 spruzzi	26316/012	17315
Micivas - Ravizza		
20 cpr 400 mg	26348/019	15115
Monuril - Zambon		
os grat 2 bust 2 g	25680/012	16425
os grat 2 bust 3 g	25680/024	23370
Motilex - Guidotti		
30 cpr 0,5 mg	26362/020	9150
scir 120 ml	26362/032	8890
im iv 6 f 1 mg 2 ml	26362/057	9280
Multitest Imc - Merieux		
1 dispositivo	26320/010	13790
Substrene - Italfarmaco		
iv 1 fl liof + 1 f 5 ml	26304/016	98380

ALLEGATO *A/1* - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Convivial - Malesci		
30 cps	20943/027	3115
Tridodilan - Roussel M.		
im 5 f liof + 5 f	20664/037	4845

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO

Samyr - Bioresearch		
30 cpr 100 mg	22865/101	20940
20 cpr 200 mg	22865/113	27005

MODIFICHE MISTE

Broncovaleas - Valeas		
25 cpr 2 mg	22991/133	2305
25 cpr 4 mg	22991/145	2780
Dicetel - Farmades		
30 cpr 50 mg	24314/039	7250
50 cpr 50 mg	24314/041	10915
Difillin - Lisapharma		
35 cps	9486/022	2680

86A8608

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4855, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Edilizia Saint-Christophe a r.l.», con sede in Saint-Christophe (Aosta) (frazione Bret) costituita in data 28 aprile 1983 a rogito notaio G. Marcoz.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4862, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Grand Combin a r.l.», con sede in Aosta (piazza Chanoux, 15), costituita in data 19 settembre 1978 a rogito notaio O. Bastrenta.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4861, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Delle Ginestre a r.l.», con sede in Aosta (via Gilles De Chevrères, 6), costituita in data 19 gennaio 1977 a rogito notaio M. Cafiero.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4860, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Mont Velan a r.l.», con sede in Aosta (piazza Chanoux, 15), costituita in data 26 settembre 1978 a rogito notaio O. Bastrenta.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4852, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Condominio Patrik a r.l.», con sede in Aosta (piazza Chanoux, 15), costituita in data 15 maggio 1981 a rogito notaio G. Marcoz.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4864, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Grivola a r.l.», con sede in Aosta (via delle Regioni, 4), costituita in data 19 ottobre 1977 a rogito notaio O. Bastrenta.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4859, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Amicizia Prima a r.l.», con sede in Aosta (piazza Chanoux, 15), costituita in data 28 novembre 1979 a rogito notaio G. Marcoz.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4858, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Saint-Barthelemy a r.l.», con sede in Nus (Aosta) (via Aosta, 13), costituita in data 13 aprile 1978 a rogito notaio O. Bastrenta.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4857, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Lucciola a r.l.», con sede in Aosta (corso Battaglione Aosta, 14), costituita in data 16 novembre 1978 a rogito notaio D. Stellatelli.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4863, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Charbonnier a r.l.», con sede in Avise (Aosta) (frazione Charbonnier), costituita in data 6 giugno 1974 a rogito notaio D. Stellatelli.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4853, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Salle Est a r.l.», con sede in La Salle (Aosta) (frazione Borgne) costituita in data 8 agosto 1968 a rogito notaio D. Stellatelli.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4854, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Ronc a r.l.», con sede in Saint-Rhemy (Aosta) (frazione Ronc), costituita in data 29 ottobre 1966 a rogito notaio G. Ollietti.

Con provvedimento 4 luglio 1986, n. 4856, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Speranza a r.l.», con sede in Aosta (via Ribite, 1), costituita in data 28 febbraio 1974 a rogito notaio D. Stellatelli.

86A8258

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 ottobre 1986, n. 1-13/2-2290, il decreto prefettizio 6 dicembre 1934, n. 11419/5165, con il quale il cognome del signor Giuseppe Stoka, nato a Trieste il 20 novembre 1898, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Emma Štoka e ai figli Ljubomir, Giusto e Giuseppe, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 27 ottobre 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, signor Ljubomir Stocca, nato a Trieste il 18 aprile 1923, residente a Trieste, Contovello 160, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

86A8669

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti di decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale prot. n. 4194 di data 12 ottobre 1985, con la quale viene confermato a questa Università il posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, già coperto dal signor Miglia Giacomo;

Considerato che si è già provveduto ad accantonare il 15% dei posti di organico della carriera esecutiva tecnica per le categorie priviligiate di cui alla legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.

É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva ecnica presso l'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria lell'Università di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti equisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d),* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio, ecc.) devono essere documentati, nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

prova pratica: esecuzione di una prova di misurazioni termotecniche con relazione scritta; uso di semplici strumenti elettrici da laboratorio; strumentazione di base per misure termotecniche; uso di semplici macchine d'ufficio con sistema elettronico di scrittura e con memoria;

colloquio: verterà sugli argomenti oggetto della prova pratica.

Art. 7.

La prova pratica avrà luogo il giorno 8 gennaio 1987, alle ore 9, presso l'istituto di fisica tecnica, via Alfonso Valerio n. 10, Trieste.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite le procedure concorsuali l'idoneo del concorso sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

L'idoneo sarà immesso in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore dell'istituto. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 24 dicembre 1985

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 18 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 135

Marche da bollo

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste

Riservato all'ufficio	N. Concorso	|_|_|_|_|
	Codice carriera	|_|_|_|_|
	Scadenza concorso	....

Parte da compilarsi a cura del candidato
(a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami/titoli ed esami/titoli, a n. .... post..... di ....
.... in prova presso ....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri *A*, *B*, *C* e *D*.

QUADRO *A*

Cognome...

Cognome da coniugata...

Nome...

Data di nascita |_|_|_|_|_|_| (gg mm aa)

QUADRO *B*

1. Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

2. Sesso (M/F) |__|

3. Luogo di nascita ....

4. Data di nascita |__|__|__|__|__|__| (gg mm aa)

5. Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |__|__|

....

....

6. Comune di residenza ....

7. Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

8. Cittadinanza italiana (si/no) |__|__|

9. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....

....

10. Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |__|__|

11. Titolo di studio posseduto ....

Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....

....

.... Anno di conseguimento |1|9|__|__|

12. Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....

....

13. Impiegato — attualmente o in passato — presso pubblica amministrazione (si/no) |__|__|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

....

....

....

....

....

14. Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza ex art. 127, lettera *D)*, del testo unico (no/si) |__|__|

QUADRO *C*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia) ....

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri,* indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *D*

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

....

....

....

....

....

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

86A8490

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, numero 514;

Vista la legge 28 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194/A2, con la quale si dettano disposizioni circa la procedura concorsuale da adottare per l'espletamento dei concorsi relativi ai posti di cui agli allegati prospetti;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale del 4 giugno 1986, n. 2008, con la qualle si dettano ulteriori disposizioni circa la normativa concorsuale da osservare nell'espletamento dei concorsi di cui alla legge n. 444/85;

Visto il telegramma ministeriale del 31 luglio 1986;

Visto il decreto rettorale 21 settembre 1978, n. 644, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 138, con il quale il sig. Melis Giulio è immesso nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici, con la qualifica di tecnico coadiutore, presso il centro di calcolo elettronico di questa Università;

Visto il decreto rettorale 26 gennaio 1983, n. 541, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1983, registro n. 10, foglio n. 127, con il quale il sig. Melis Giulio cessa dal servizio, per volontarie dimissioni, a decorrere dal 27 dicembre 1982;

Considerato che con la succitata nota n. 4194/A2/1985 si autorizza l'emissione del bando di concorso per il posto di cui trattasi, accertatane la disponibilità;

Visto il decreto rettorale 13 gennaio 1984, n. 66, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1985, registro n. 19, foglio n. 270, con il quale il suddetto dipendente, ai sensi della legge n. 312/80 è inquadrato nella sesta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo professionale: assistente di elaborazione dati;

Visto il decreto rettorale 23 febbraio 1984, n. 569, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1984, registro n. 18, foglio n. 121, con il quale è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale), assegnato al centro di microscopia elettronica di questa Università;

Visto il decreto rettorale 28 giugno 1984, n. 1824;

Visto il decreto rettorale 16 aprile 1986, n. 1419, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1986, registro n. 27, foglio n. 286, con il quale sono approvati gli atti del concorso suindicato e lo stesso viene dichiarato «deserto» per assenza del vincitore;

Considerata l'opportunità di ribandire il concorso in questione;

Accertata, infine, la vacanza dei due posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) assegnati a questa Università come qui di seguito indicato:

Tabella *A*:
un posto di tecnico coadiutore al centro di calcolo elettronico (sesta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo professionale: assistente di elaborazione dati).

Tabella *B*:
un posto di tecnico coadiutore afferente al centro di microscopia elettronica (sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: assistente tecnico).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) aver conseguito il diploma rilasciato dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, ovvero il diploma conseguito da coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, ovvero il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici conseguito da coloro che, con esito positivo, abbiano frequentato un corso annuale integrativo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

La domanda di ammissione, distinta per ciascun concorso, redatta in carta legale secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (non eccedente il 25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare l'idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alle tabelle *A* e *B* dell'art. 1 del presente decreto che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico coadiutore di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di tecnico coadiutore (ex carriera istituita con legge 3 novembre 1961, n. 1255) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico verrà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto per cui è stato bandito il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 18 settembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 7 ottobre 1986
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 133

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

...l... sottoscritt...
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in..
via .... n. .... con domicilio eletto ai fini del concorso in........................ via .... n. ....
tel. ...., chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il centro .... di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del titolo di studio di......................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso ....;

8) i titoli utili ai fini del punteggio..

... l... sottoscritt... allega:

a) ....;

b) ....;

c) ....

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO
DI CUI ALLA TABELLA *A*

Prova scritta:

Generalità sui sistemi operativi MS-DOS e UNIX.

Conoscenza del sistema operativo EXEC-8 e del linguaggio di controllo.

Diagrammazione e minutazione di un programma in uno o più dei seguenti linguaggi:

COBOL, FORTRAN, ASSEMBLER 1100 } ASCII

Hardware dei sistemi di calcolo.

La trasmissione dati e la gestione della rete.

L'archiviazione dei dati su supporto magnetico.

Prova pratica:

Accensione del sistema e delle sue componenti, sezionamento, partenza (boot).

Conoscenza, interpretazione ed utilizzo della messaggistica di console.

Monitoraggio del funzionamento del sistema.

Monitoraggio del funzionamento della rete di trasmissione dati.

Prova orale:

La prova orale verterà sugli stessi argomenti delle prove precedenti ed inoltre: concetti fondamentali per la creazione e la gestione di una banca dati (DBMS).

Prova di traduzione di un manuale tecnico dall'inglese.

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO
DI CUI ALLA TABELLA *B*

Prova scritta:

Tamponi e fissativi usati in microscopia elettronica; tecniche di idratazione, di inclusione per materiale biologico; metodiche di colorazione per sezioni semifini e fini; fondamenti di ottica submicronica; fondamenti fisici del microscopio elettronico a trasmissione e a scansione; il taglio in microscopia elettronica; nozioni di istochimica ultrastrutturale.

Prova pratica con relazione scritta:

Inclusione ed allestimento di sezioni fini e semifini; allestimento di un preparato per l'osservazione al microscopio elettronico a scansione; preparazione di una soluzione tampone; preparazione di miscele fissatrici; preparazione della scala degli alcool e dell'acetone per la disidratazione; preparazione delle miscele di resine.

Prova orale:

Miscugli, soluzioni, colloidi; pH delle soluzioni; punto isoelettrico; fissativi e miscele fissatrici; fissazione per perfusione; soluzioni tampone; tipi di inclusione in microscopia elettronica; soluzioni coloranti; nozioni di istochimica ultrastrutturale; digestioni enzimatiche; nozioni di tecnica fotografica; uso del microscopio elettronico a scansione e trasmissione.

Traduzione di un brano di rivista scientifica inglese, francese o tedesca a scelta del candidato.

86A8488

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, protocollo n. 4194/A2, con la quale si dettano disposizioni circa la procedura concorsuale da adottare per l'espletamento dei concorsi relativi ai posti di cui agli allegati prospetti;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la circolare ministeriale del 4 giugno 1986, n. 2008, con la quale si dettano ulteriori disposizioni circa la normativa concorsuale da osservare nell'espletamento dei concorsi di cui alla legge n. 444/85;

Visto il telegramma ministeriale del 31 luglio 1986, con il quale si ribadisce che le modalità della procedura concorsuale sono quelle previste dalla normativa preesistente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1985 con il quale, fra gli altri, sono assegnati due posti di tecnico esecutivo all'istituto di microbiologia e igiene (corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica), della facoltà di farmacia di questa Università;

Vista la lettera ministeriale del 28 luglio 1986, con la quale si autorizza l'emissione del bando di concorso per i posti suindicati;

Accertata la vacanza dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale: agente tecnico), assegnati all'istituto di microbiologia e igiene (corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica), della facoltà di farmacia di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale, ovvero altro titolo equipollente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purché complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione, redatta in carta legale secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale, ovvero altro di titolo equipollente;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti devono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124

Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Si precisa che in forza delle modifiche introdotte dall'art. 7 della legge n. 444/85 e richiamate dall'art. 8, si inserisce dopo il n. 16 del succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, quale titolo di preferenza, la documentazione attestante lo stato di disoccupazione non inferiore ai sei mesi risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego;

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare l'idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, nonchè degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di tecnico esecutivo (ex carriera istituita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico verrà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto per cui è stato bandito il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 30 settembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 15 ottobre 1986
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 394

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

...l... sottoscritt... ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in..
via .... n. .... , con domicilio eletto ai fini del concorso in .... via .... n. ...... tel. ....,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'Istituto di microbiologia e igiene della facoltà di farmacia di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di.......... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore (o altra scuola post-elementare a corso triennale, o altro titolo equipollente);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per la ammissione al concorso...;

8) i titoli utili ai fini del punteggio..;

...l... sottoscritt... allega:

a) ....

b) ....

c) ....

Data, ...

Firma ....

Nota bene: 1) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza.

2) Gli aspiranti devono allegare alla domanda tutti i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice.

———

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica:

Uso di strumenti scientifici: bilance, centrifughe, colorimetri, spettrofotometri, apparati di elettroforesi e cromatografia.
Metodi di sterilizzazione a secco, in autoclave, per filtrazione.
Preparazione di terreni in microbiologia e virologia.
Metodi di colorazione in microbiologia.
Coltivazione di cellule in mammiferi.
Coltura e titolazione di virus animali.
Raccolta, trattamento e coltura di materiali patologici.
Tipizzazione sierologica in microbiologia e virologia.
Titolazione di anticorpi in microbiologia e virologia.
Metodi di determinazione della sensibilità agli antibiotici.
Allestimento del materiale necessario alla preparazione dei vaccini.

Prova scritta:

Relazione scritta sulla prova pratica.

Prova orale:

Gli stessi argomenti della precedente prova pratica.

86A8489

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a tre posti di geometra della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno, è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire un pubblico concorso per la copertura di tre posti di geometra;

Ritenuto di dover bandire il predetto concorso per il numero di posti autorizzati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali ed, in particolare, gli articoli 7 e 8 che dispongono un nuovo procedimento per l'immissione in servizio dei vincitori di pubblici concorsi (*).

Art. 1.

E indetto un concorso, per esami, a tre posti di geometra nella sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, per le esigenze dell'ufficio tecnico della divisione affari patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, con sede in Roma (**).

Il trenta per cento dei suddetti tre posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla quinta qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

(Terzo comma soppresso) (***).

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di geometra;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti delle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1-*a*) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata.

L'amministrazione non risponde delle domande che per errore non siano state inoltrate alla competente prefettura.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, determina l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel secondo comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici dei commissari del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od

(*) Comma aggiunto con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.

(**) Comma modificato con decreto ministeriale 13 maggio 1986.

(***) Comma soppresso con decreto ministeriale 13 maggio 1986.

amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

Coloro che intendono avvalersi della riserva del trenta per cento ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, in una prova pratica di carattere professionale ed in un colloquio.

La prova scritta è costituita da un tema su elementi di diritto privato con particolare riferimento ai diritti reali.

La prova pratica di carattere professionale consiste nella redazione di un progetto o di una perizia su strutture edili, opere murarie o manufatti.

La prova orale verte sulla materia che forma oggetto della prova scritta e sulle seguenti altre:

normative tecniche principali per la disciplina delle costruzioni;

modalità esecutive di lavori edilizi e relativa tecnologia dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 16 gennaio 1987 verrà data la comunicazione della o delle sedi, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritta e pratica di cui al precedente art. 5.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato la domanda.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nei giorni e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio, con l'indicazione delle generalità;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito una votazione non inferiore ai sette decimi nella prova scritta e non inferiore a sei decimi nella prova a carattere pratico professionale.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma delle votazioni conseguite nella prova scritta, nella prova pratica a carattere professionale e nelle prova orale.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, pratica a carattere professionale, e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12-*bis* (*).

I vincitori del concorso, risultanti dalla graduatoria di merito formata tenendo conto anche delle preferenze e delle precedenze, ove spettanti, nonché delle riserve dei posti, saranno immessi in servizio dopo l'adozione del decreto ministeriale con cui verrà approvata la graduatoria finale stessa.

Coloro che assumeranno servizio — che saranno nominati in prova — dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla effettiva immissione in servizio, la documentazione relativa ai requisiti prescritti dal bando di concorso medesimo.

La inosservanza del termine sopracitato nella presentazione dei documenti ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, nonché la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata, comporteranno la decadenza dal diritto di nomina del candidato, che verrà adottata con provvedimento ministeriale che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

(*) Articolo aggiunto con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.

Per il candidato che all'atto dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria presti servizio militare di leva, il termine per la presentazione dei documenti per l'accertamento del possesso dei requisiti — salvo quelli relativi alla posizione militare, che dovranno essere esibiti per fruire dell'aspettativa come per legge — decorre dal giorno di effettiva immissione in servizio.

Art. 13 (*).

Art. 14 (**).

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di geometra e destinati presso l'ufficio tecnico della divisione affari patrimoniali della direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, con sede in Roma (***).

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di 5.500.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1985

p. *Il Ministro:* DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1985
Registro n. 41 Interno, foglio n. 342

(*) Articolo soppresso con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.
(**) Il primo e secondo comma soppressi con decreto ministeriale 23 dicembre 1985.
(***) Comma modificato con decreto ministeriale 13 maggio 1986.

AVVERTENZA:

I decreti ministeriali 23 dicembre 1985 e 13 maggio 1986 piu volte citati in nota e taluni articoli del presente bando di concorso, sono stati registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 24 gennaio 1986, registro n. 3 Interno, foglio n. 119 e 5 giugno 1986, registro n. 22 Interno, foglio n. 257.

86A8450

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di operatore di stamperia della quarta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 3 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto interministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131 e 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 384, con i quali l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire pubblici concorsi per la copertura rispettivamente di tre e dieci posti di operatore di stamperia;

Considerato che, in relazione alle esigenze di servizio, occorre procedere alla copertura dei predetti posti mediante un pubblico concorso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e le sedi in cui si svolgeranno le rispettive prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali ed, in particolare, gli articoli 7 e 8 che dispongono un nuovo procedimento per l'immissione in servizio dei vincitori dei pubblici concorsi (*).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di operatore di stamperia del quarto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, per le esigenze di servizio della Direzione centrale dei servizi elettorali e/o di altri uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno, con sede in Roma (**).

Il 40 per cento dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di una anzianità di cinque anni di effettivo servizio in uno dei profili della qualifica funzionale terza e del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

(Terzo comma: soppresso) (***).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

(*) Comma aggiunto con decreto ministeriale 27 maggio 1986.

(**) Comma modificato con decreto ministeriale 27 maggio 1986.

(***) Comma soppresso con decreto ministeriale 27 maggio 1986.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1*a*) purchè non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I candidati che intendono avvalersi della riserva del 40% dei posti devono effettuare apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione da redigersi sull'apposito modello disponibile presso tutte le prefetture della Repubblica, e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata — entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — a mano oppure spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Al fine dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda, fa fede il timbro a data della prefettura per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura verrà rilasciata ricevuta.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle stesse;

5) le domande eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va, comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice.

Art. 5.

La prova d'esame è costituita da una prova pratica professionale integrata da un colloquio.

La prova pratica professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità professionale, attraverso l'esecuzione di operazioni attinenti ai compiti della qualifica e che ineriscono l'attività di riproduzione a mezzo stampa e di fascicolazione di atti e documenti con l'uso di appropriate apparecchiature, nonché l'attività specializzata nel settore della stampa e della riproduzione grafica dei documenti con l'uso anche delle tecniche della linotipia, della litografia e della incisione e con l'impiego di macchine ed attrezzature complesse.

Il colloquio integrativo della prova a carattere professionale verte sulle seguenti materie: educazione civica; storia d'Italia dal 1815 al 1948 con particolare riferimento agli eventi che hanno portato alla formazione dello Stato repubblicano; geografia fisica e politica d'Italia; norme sui diritti e dovere degli impiegati civili dello Stato.

La durata della prova è stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalla commissione giudicatrice.

La votazione è unica e sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 6.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1987, verrà data la comunicazione delle modalità di svolgimento della prova di cui al precedente art. 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi, citato in premessa.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'effettuazione della prova di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio, con indicazione delle generalità;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

I candidati cha abbiano conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi devono presentare ovvero trasmettere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione — da parte della commissione giudicatrice dell'elenco indicante la votazione attribuita ai candidati a seguito della prova d'esame — i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalla vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alla prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 8.

La graduatoria viene formata sulla base della votazione unica ottenuta da ciascun candidato. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi.

La graduatoria, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento di requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 11.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati operatori di stamperia e destinati presso la sede centrale del Ministero dell'interno per le esigenze della Direzione centrale dei servizi elettorali e/o di altri uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno, con sede in Roma (*).

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di lire 4.400.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio ecc.).

Art. 12-*bis* (**).

I vincitori del concorso, risultanti dalla graduatoria di merito formata tenendo conto anche delle preferenze, nonchè delle riserve dei posti, saranno immessi in servizio dopo l'adozione del decreto ministeriale con cui verrà approvata la graduatoria finale stessa.

Coloro che assumeranno servizio che saranno nominati in prova dovranno presentare, entro il termine perentorio di un mese a decorrere dalla effettiva immissione in servizio, la documentazione relativa ai requisiti prescritti dal bando di concorso medesimo.

La inosservanza del termine sopracitato nella presentazione dei documenti ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, nonchè la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata, comporteranno la decadenza dal diritto di nomina del candidato, che verrà adottata con provvedimento ministeriale che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1985

p. *Il Ministro:* DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Registro n. 47 Interno, foglio n. 80

(*) Comma modificato con decreto ministeriale 27 maggio 1986.

(**) Articolo aggiunto con decreto ministeriale 27 maggio 1986.

AVVERTENZE:

Il decreto ministeriale 27 maggio 1986, più volte citato in nota a taluni articoli del presente bando di concorso, è stato registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1986, registro n. 30, Interno, foglio n. 361.

86A8451

Sospensione della validità della graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1981, con il quale è stato bandito il concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Viterbo;

Visto il provvedimento del 7 aprile 1982, con il quale il segretario generale di classe 1ª/*B* dott. Angelo Calderone, titolare della segreteria del comune di Imola e reggente di quella del comune di Viterbo, veniva escluso dal citato concorso, in quanto carente del requisito previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Considerato che il dott. Calderone proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso il citato provvedimento di esclusione;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1982 con il quale il dott. Calderone veniva ammesso con riserva al concorso di cui sopra nell'attesa che venisse deciso il giudizio pendente;

Vista la decisione n. 385/84 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglieva il predetto ricorso;

Considerato che il Ministero proponeva appello al Consiglio di Stato avverso tale decisione;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1986, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso in questione e dalla quale risulta che il predetto funzionario è stato classificato al sesto posto;

Rilevato che i primi cinque classificati nell'anzidetta graduatoria hanno rinunciato o sono stati dichiarati rinunciatari alla nomina;

Visto il telegramma con il quale il dott. Calderone ha accettato la nomina;

Ritenuto che in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato non è opportuno procedere alla nomina del dott. Calderone alla segreteria generale del comune di Viterbo, e che di conseguenza si reputa necessario sospendere la validità della graduatoria di merito del concorso anzidetto;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962 n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

In attesa della definizione del ricorso proposto dal segretario generale dott. Angelo Calderone avverso la sua esclusione dal concorso alla segreteria generale del comune di Viterbo, è sospesa la validità della graduatoria di merito dei candidati al concorso medesimo, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A8690

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1985, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo, dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1985, registro n. 26 Difesa, foglio n. 120);

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1985, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1986, registro n. 3 Difesa, foglio n. 4);

Vista la legge n. 574 del 20 settembre 1980;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Bassi Riccardo	punti 49,15
2.	Mancino Luigi	» 48,93
3.	Arno Francesco Italo	» 48,57
4.	Capaccioli Gianni	» 47,60
5.	Pellizzer Piero	» 46,99
6.	Spadaro Giuseppe	» 46,25
7.	Moneta Angelo	» 46,01
8.	Manara Claudio	» 45,85
9.	D'Aquila Angelo	» 45,29
10.	Di Salvio Luciano	» 45,13
11.	Buracchi Massimo	» 44,47
12.	Sicari Francesco	» 44,30
13.	Partenzi Enzo	» 44,06
14.	Carnemolla Antonino	» 43,90
15.	Spaziani Gianni	» 43,28
16.	Casoni Emanuele (10 ottobre 1962)	» 43,15
17.	Corvari Michele (17 agosto 1963)	» 43,15
18.	Piombarolo Giuseppe	» 43,12
19.	Lanni Alessandro	» 42,95
20.	Gensini Stefano	» 42,91
21.	Vella Fabio	» 42,74
22.	Bungaro Fabio	» 42,54
23.	Pratesi Saverio (20 maggio 1961)	» 42,45
24.	Gonnella Giuseppe (13 luglio 1963)	» 42,45
25.	Bassi Roberto	» 42,36
26.	Miccio Roberto	» 42,26
27.	Bevilacqua Gianfranco	» 42,25
28.	Pinzino Leonardo	» 42,19
29.	Palazzi Mario	» 41,91
30.	Fantoni Flavio	» 41,87
31.	Cicerone Marco Tullio	» 41,82
32.	Di Teodoro Giancarlo	» 41,70
33.	Pacione Riccardo	» 41,65
34.	Festeggiante Vincenzo	» 41,60
35.	Talamo Giuseppe	» 41,55
36.	Campolo Sergio	» 41,49
37.	Giallongo Andrea	» 41,40
38.	Formato Antonio	» 41,29
39.	Stefano Fabio	» 41,24
40.	Epifanio Enrico	» 41,20
41.	Capogrosso Alessandro	» 40,97
42.	Romagnoli Stefano Massimo Roberto	» 40,76
43.	De Matteis Antonio	» 40,60
44.	Allegretti Nicola	» 40,52
45.	Leonelli Giuseppe	» 40,50
46.	Galletti Mauro	» 40,12
47.	Pallotta Tiziano	» 39,95
48.	La Terza Gaetano	» 39,67
49.	Della Corte Salvatore	» 39,33

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1986
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 240

86A8648

Graduatoria degli idonei al concorso a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1985, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, (registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 347;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1985, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1986, registro n. 3 Difesa, foglio n. 3);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Scoditti Francesco	punti 492,50
2.	Midili Antonio	» 488,50
3.	Sabatucci Stefano	» 444,50
4.	D'Argenio Antonio	» 444,00
5.	Tagarelli Giuseppe	» 435,00
6.	Ciambella Enzo	» 426,00
7.	Rossi Vincenzo	» 425,50
8.	Bottacchiari Guido	» 425,00
9.	Mancone Giuseppe	» 398,00
10.	Ciaramella Michele	» 396,00
11.	Pallone Maurizio	» 395,00
12.	Pratesi Saverio	» 385,50
13.	Maresca Claudio	» 384,00
14.	Sacquegna Osvaldo	» 383,50
15.	Macario Massimo	» 382,50
16.	Massari Fernando	» 370,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1986
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 48

86A8647

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 262 dell'11 novembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, in Milano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico e ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 138 del 17 giugno 1986).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente: «Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986).

Il testo del decreto indicato in epigrafe è stato così rettificato:

nell'art. 5, comma 1, lettera *a*), dove è scritto: «.......la *presa* di conoscenza ....», leggasi: «.......la *prova* di conoscenza ....».

86A8693

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo al bando di concorso a tre posti di operaio di seconda categoria presso l'Università di Siena. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pagine 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

lo «allegato 1 - Tabella valutazione titoli» è soppresso;

nel fac-simile della domanda (allegato 2), le parole da «chiede di essere ...», fino a «... del personale di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «chiede di essere ammesso al concorso a posti di operaio di 2ª categoria per la qualifica di mestiere di ....».

86A8654

ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo ai bandi di concorsi speciali per esami, corsi-concorsi di formazione dirigenziale e concorsi pubblici a posti di primo dirigente della carriera direttiva dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria. (Concorsi pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 1986).

Al terzo comma dell'art. 5 dei bandi relativi ai concorsi citati in epigrafe, per i ruoli dell'Amministrazione centrale, delle intendenze di finanza, dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette (ruolo amministrativo delle dogane), del personale per i servizi meccanografici e dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali), rispettivamente alle pagine 6, 10, 15, 22 e 27 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione:

dove è scritto:

«Gli ammessi al *concorso* sono tenuti a frequentare...», leggasi: «Gli ammessi al *corso* sono tenuti a frequentare...».

86A8656

REGIONE MARCHE

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 16. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, sia nel titolo che nel testo pubblicato alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... vigile *sanitario*,», leggasi: «... vigile *veterinario*,».

86A8655

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
	- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221